



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

**DECRETO N° 16377 /DecA/ 1 del 28.07.2014**

**Oggetto: Calendario venatorio 2014/2015**

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- Vista la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
- Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
- Visto il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009*";
- Vista la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42 trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;
- Vista la carta delle vocazioni faunistiche adottata con deliberazione della Giunta Regionale n° 42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
- Considerato che con il DADA n. 18 del 14.6.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;
- Viste le proposte di calendario venatorio 2014/2015 trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali (fatta eccezione per la Provincia del Medio Campidano);



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

Vista l'Ordinanza n. 452 del 14/11/2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie, merlo e allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;

Vista l'Ordinanza n. 303 del 17/9/2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92;

Acquisito agli atti lo studio sull'avifauna migratoria in Sardegna (Report 2011/2012, Report 2012/2013 e report sintetico 2014/2015);

Vista la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 1/1 del 3/7/2014 avente per oggetto Calendario venatorio 2014/2015;

Vista la nota n.14556 del 4/7/2014 con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2014/2015 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 3/7/2014;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota n. 29381 del 16/07/2014;

Ciò premesso, il Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 25/7/2014, relativamente alle osservazioni formulate dall'ISPRA, a maggioranza ha deliberato:

1. Relativamente alla mancata previsione, per Tortora e Merlo, del prelievo nella forma esclusiva dell'appostamento il 28 settembre, il Comitato Regionale faunistico ha ritenuto di posticipare l'apertura generale prevista per la terza domenica di settembre alla 1° settimana di Ottobre (la cui domenica cade il 28 settembre 2014). Il Comitato si discosta inoltre dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
2. Relativamente all'apertura della caccia il giorno 28 settembre alle specie Pernice sarda, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Beccaccia, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga, Allodola, Quaglia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello, il Comitato Regionale faunistico ha ritenuto di posticipare l'apertura generale prevista per la terza domenica di settembre alla 1° settimana di Ottobre (la cui domenica cade il 28 settembre 2014). Il Comitato si discosta anche dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
3. Relativamente alla caccia alla ghiandaia e cornacchia grigia dal 21 al 29 gennaio in forma vagante e/o da appostamento anziché esclusivamente da appostamento il Comitato si discosta dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.
4. Relativamente alla mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell'appostamento per il mese di gennaio, per il colombaccio, il Comitato mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto la legge 157/92). Questa disposizione ha una enorme importanza in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo". Tale disposizione consente all'avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Il Comitato Regionale si discosta anche dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale.

5. Relativamente alla chiusura della caccia alla Beccaccia il 18 gennaio anziché il 31 dicembre il Comitato Regionale faunistico nel confermare il ricorso alla sovrapposizione delle decadi, ha ritenuto di discostarsi dal parere dell'ISPRA in quanto:
  - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede la chiusura della caccia, per questa specie, al 31 gennaio;
  - il documento Key Concepts prevede l'inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di gennaio;
  - la caccia alla beccaccia viene effettuata da un ridotto numero di cacciatori che in linea generale prediligono la caccia al cinghiale con il sistema della battuta;
  - il clima temperato della Sardegna la esclude a pieno titolo dai paventati problemi di "gelate" (presenti invece nel resto d'Italia) che arrecano gravi danni alla specie.
6. Relativamente alla chiusura della caccia alla quaglia il 28 dicembre anziché il 31 ottobre il Comitato si discosta dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale e regionale e che la stessa Guida ISPRA fissa al 31 dicembre il periodo di chiusura della caccia a questa specie.
7. Relativamente alla chiusura della caccia al Tordo sassello il 18 gennaio anziché il 10 gennaio il Comitato si discosta dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che quanto deliberato sia coerente con la normativa vigente nazionale, regionale e a quanto indicato nel documento Key concepts.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

8. Relativamente alla mancata indicazione dettagliata delle condizioni relative alla caccia alla Pernice sarda e alla Lepre sarda, per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo, il Comitato si discosta dal parere dell'ISPRA in quanto ritiene che:

- le tre giornate deliberate siano più che sufficienti a favorire un periodo di “riposo biologico” in quanto tra una giornata di caccia e l'altra è stata prevista una pausa di 6 giorni (divieto di caccia il giovedì). Tale disposizione è sicuramente più restrittiva di quanto indicato dall'ISPRA nella succitata Guida che invece ritiene efficace ma non sufficiente la restrizione a 4 o 5 giornate di caccia;
- a differenza della precedente stagione venatoria, che prevedeva tre giornate intere, quest'anno sono state deliberate tre domeniche (28 settembre, 5 e 12 ottobre) fino alle **ore 14.00**;
- tale restrizione è stata estesa, nelle succitate tre mezza giornate, oltre che per la pernice sarda e la lepre sarda, anche a tutte le altre specie;
- i carniere giornalieri e stagionali deliberati, per suddette specie siano molto severi e restrittivi. In particolare per la Pernice sarda, rispetto alla precedente stagione venatoria è stato deliberato un carniere stagionale di 4 capi (anziché 6 capi della scorsa stagione).

Il Comitato Regionale Faunistico ricorda che, il calendario venatorio deve riguardare:

- a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) le giornate e orari di caccia;
- c) il carniere giornaliero e stagionale;
- d) l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

Il Comitato rileva che l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 14556 del 4/7/2014, ha chiesto all'ISPRA di esprimere il previsto parere necessario alla predisposizione del calendario venatorio regionale.

Il Comitato ha inoltre evidenziato che, con il suddetto parere, l'ISPRA oltre ad esprimersi nel merito della richiesta, ha formulato ulteriori considerazioni, raccomandazioni e suggerimenti, auspicandone la condivisione.

1. Relativamente all'inizio dell'attività di addestramento dei cani il Comitato condivide le considerazioni avanzate dall'ISPRA in ordine all'inizio dell'attività non antecedente ai primi di settembre in quanto molte specie non hanno completato la riproduzione o i giovani nati sono ancora dipendenti dai genitori. A tale riguardo il Comitato ha ritenuto che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare al 1° di settembre il periodo di inizio di addestramento dei cani.
2. Relativamente all'annotazione dei capi abbattuti nel foglio venatorio il Comitato conferma l'obbligo di segnare la selvaggina stanziale appena incarnierata mentre si discosta dal parere dell'ISPRA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

(limitatamente alla migratoria) in quanto ritiene che quanto deliberato sia conforme alla normativa regionale e nazionale;

3. Relativamente alle forme di caccia il Comitato mette in evidenza che nella Regione Sardegna la caccia è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto la legge 157/92). Questa disposizione ha una enorme importanza in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo". Tale disposizione consente all'avifauna una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione.
4. Relativamente agli adempimenti previsti dall'accordo AEWA il Comitato ha ritenuto di dover confermare il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide della Sardegna.

Considerato che il Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 25/7/2014 ha altresì messo in evidenza quanto segue:

- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.2) testualmente recita: " *Nello studio sui "concetti fondamentali" i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale";*
- la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.9) testualmente recita: " *Tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

*di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche”;*

- la recente dichiarazione Janez Potočnik che a nome della Commissione Europea in risposta ad una interrogazione presentata, ha detto che *“la Commissione si è informata e ha esaminato i fatti segnalati dall'onorevole deputato relativamente alla caccia agli uccelli in Italia e alla non conformità con la direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva «Uccelli selvatici»)*. Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali, non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale, soprattutto se si considerano la possibilità di una sovrapposizione parziale teorica di una decade (punto 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia) o situazioni specifiche come il periodo prolungato di nidificazione del germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- rientra tra le facoltà delle Regioni (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010) l'eventuale utilizzo della sovrapposizione delle decadi nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento Key Concepts;
- di recepire il D.L. n 91 del 24/6/2014 integrando all'art. 3 dopo la lettera C) la seguente dicitura: Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, “I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce”;
- la necessità di approfondire i risultati degli studi sull'avifauna migratoria in Sardegna (Report 2013/2014) in un'apposita prossima riunione del Comitato Regionale Faunistico;

Vista la Delibera n° 02/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 25 luglio 2014.

**DECRETA**

- Art. 1) - L'attività venatoria in Sardegna per la stagione 2014/2015 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto.
- Art. 2) - I titolari di porto d'arma per uso di caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all'art. 46 della L. R. n° 23 del 29.07.1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. n. 18 del 14.6.2013;
- Art. 3) - L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con l'uso del fucile:



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

- a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
- c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera a), qualunque sia il tipo di arma utilizzata, "I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione e semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce". La stessa arma non potrà sparare, senza interventi di ricaricamento, più di tre colpi in successione.

Nell'arma rigata non è consentito l'uso di munizioni completamente blindate.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta.

Art. 4) - I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

Art. 5) - Per l'annata venatoria 2014/2015 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'**allegato 1** (facente parte integrante del presente Decreto) e secondo l'orario di seguito riportato:

nei giorni 4 e 7 settembre	dalle ore 6.00 alle ore	20.30	(orario legale)
il giorno 28 settembre	dalle ore 6.20 alle ore	14.00	( " " )
il giorno 5 e 12 ottobre	dalle ore 6.30 alle ore	14.00	( " " )
dal 16 al 23 ottobre	dalle ore 6.45 alle ore	19.30	( " " )
dal 26 al 31 ottobre	dalle ore 5.45 alle ore	18.30	(orario solare)
dal 1° al 15 novembre	dalle ore 6.00 alle ore	18.15	( " " )
dal 16 al 30 novembre	dalle ore 6.15 alle ore	18.00	( " " )
dal 1° al 15 dicembre	dalle ore 6.30 alle ore	18.00	( " " )
dal 16 al 31 dicembre	dalle ore 6.45 alle ore	18.00	( " " )
dal 1° al 15 gennaio	dalle ore 6.45 alle ore	18.15	( " " )
dal 16 al 31 gennaio	dalle ore 6.30 alle ore	18.30	( " " )



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

nei giorni 1, 5 e 8 febbraio 2015 dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (orario solare)

Art. 6) - L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25, 26 dicembre 2014 e 6 gennaio 2015.

Art. 7) - La caccia alla volpe è consentita anche con il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.

Art. 8) - Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'**allegato 2** (facente parte integrante del presente Decreto), alle voci carniere giornaliero e stagionale.

Art. 9) - La caccia alla posta senza l'uso del cane è così disciplinata:

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.

Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).

E' vietata la caccia nell'unica area nidificante del Grifone in Italia e in particolare nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 1/02/2012.

E' vietata la caccia in forma vagante; il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore.

La raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. La distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di:

- Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
- Zone temporanee di ripopolamento e cattura.
- Aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o in alternativa materiale sintetico. Non possono invece essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.





**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

E' fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Art. 10) - Per la stagione venatoria 2014/2015 e per quelle successive viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. n. 18 del 14.6.2013 (**allegato 3**) secondo le modalità disciplinate nel presente Decreto.

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'allegato 1 che dura per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- consegnare al Comune di residenza, entro il **1° marzo di ogni anno**, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;
- Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
- In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
- Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre **1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

- Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il **1° marzo di ogni anno** il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.
- Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

di residenza del Cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.

Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/ 98 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.

Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull'applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche “... **alle guardie comunali, urbane e campestri** ...”. Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il **31/12/2013**, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.

Le Amministrazioni Comunali, dovranno registrare sul database:

- i dati dei nuovi cacciatori;
- eventuali modifiche (rinnovi di porto d'arma e autorizzazioni Regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell'ambito di ogni singola giornata di caccia (a partire dalla stagione venatoria 2014/2015).

Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II) le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il **20 marzo** di ogni anno copia del database aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il **31 marzo** di ogni anno copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

- Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
- Autogestita o AATV in cui va a caccia.
- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
- Giorno e mese.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L'ASSESSORE

Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni) .

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).

Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

Art. 11) - E' vietata l'esportazione della pernice sarda (*Alectoris barbara*), del cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 8 e all'**allegato 2**. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12)

a) E' sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'allegato 1;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
  - l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
  - l'addestramento dei cani nei giorni 28, 29, 30 e 31 agosto 2014 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (26 e 27 settembre 2014);
  - sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
  - l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). E' vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.
- b) In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:
- *l'attività venatoria nei giorni 4, 7 settembre 2014;*
  - *l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;*
  - *l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);*
  - *l'addestramento dei cani prima del 1° di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

In ossequio al D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella.

Art. 13) - I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n° 23/98, ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda, nelle giornate stabilite dal Calendario venatorio regionale (28 settembre, 5 e 12 ottobre 2014) unicamente ed esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita.

Art. 14) - E' fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso del gilet ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia grossa organizzata con il sistema della battuta.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Art. 15) - Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
- aree naturali protette (L. 394/1991 e L.R. 31/89);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di tutela sanitarie stabilite dai D.A.I.S. in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine e controllo della Trichinellosi in Sardegna.

**L'Assessore**

Donatella Emma Ignazia Spano